

Ordinanza n. 9/2022

Il Direttore della Direzione Aeroportuale di Puglia - Basilicata,

VISTO il Codice della Navigazione, approvato con Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la Convenzione per l'aviazione civile internazionale, firmata a Chicago il 7 dicembre 1944, cui l'Italia ha dato esecuzione con il Decreto Legislativo 6 marzo 1948, n. 616, con particolare riguardo all'Allegato tecnico n. 14 di tale Convenzione;

VISTA la Legge 9 novembre 2004, n. 265, di conversione del Decreto-Legge 8 settembre 2004, n. 237;

VISTA la Circolare ENAC APT-18A del 30 gennaio 2008, avente ad oggetto "Piano di emergenza aeroportuale - Incidente aereo";

VISTO il Regolamento (UE) n. 139/2014 della Commissione, del 12 febbraio 2014, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relativi agli aeroporti ai sensi del Regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio (poi abrogato);

VISTA la Circolare ENAC GEN-05A del 12 ottobre 2018, avente ad oggetto "Piano assistenza alle vittime di incidenti aerei e ai loro familiari";

CONSIDERATA l'esigenza di provvedere alla revisione ed aggiornamento del Piano di Emergenza Aeroportuale per l'aeroporto "Karol Wojtyla" di Bari, entrato in vigore con Ordinanza n. 2/2016 del 29 settembre 2016;

SENTITI gli Enti e Società interessati, riuniti per l'esame della bozza del nuovo Piano di Emergenza Aeroportuale, in sede di Aerodrome Emergency Committee (AEC), in data 3 agosto 2021 ed, in particolare, il Gestore Aeroportuale e l'ENAV;

PRESO ATTO che, con ulteriore nota prot. 10176 del 5 luglio 2022, il Gestore Aeroportuale Aeroporti di Puglia S.p.A., su sollecitazione della Direzione Operazioni Sud ENAC, ha specificato, agli Enti e Società interessati, che l'aver concordato il testo finale in sede di AEC del 3 agosto 2021 doveva intendersi come approvazione, da parte degli stessi, della Sezione del Piano di propria competenza e conseguente impegno ad adottare proprie, coerenti procedure interne in applicazione di quanto previsto dal PEA medesimo, salvo avviso contrario da formularsi entro il successivo 20 luglio 2022, attraverso espressa comunicazione;

CONSIDERATO che le, conseguenti, modificazioni ed integrazioni richieste sono state recepite nella Ediz. 2, Rev. 01, del 20 luglio 2022 del Piano, trasmessa da



Aeroporti di Puglia S.p.A. con nota prot. 12136 datata 11 agosto 2022, con la quale, dunque, è stato comunicato che “si può ritenere definitiva l’approvazione degli Enti e Soggetti coinvolti per le parti di rispettiva competenza del Piano”;

VISTA la nota prot. ENAC-TSU-10/11/2022-0140206-P, con la quale la Direzione Operazioni Sud ha autorizzato l’inserimento del Piano di Emergenza Aeroportuale, Ediz. 2, Rev. 01, nella Sezione 19 del Manuale di Aeroporto;

VISTA la nota prot. 17520 datata 24 novembre 2022, con la quale, in proposito, Aeroporti di Puglia S.p.A. ha notificato il *Change Management Document* n. 1/2022, comprensivo di allegati, relativo alla modifica del Manuale di Aeroporto, con la precisazione che, “per le valutazioni esposte nel suddetto *Change Management Document*, il *Change* in questione è stato ritenuto *not prior approval*”;

O R D I N A

ARTICOLO 1

E’ adottato (Parte Prima - Sezioni da 0 a 4 e Sezione 9) ed entra in vigore con decorrenza 1° gennaio 2023 il Piano di Emergenza Aeroportuale per l’aeroporto “Karol Wojtyła” di Bari, qui allegato, che costituisce parte integrante della presente Ordinanza.

ARTICOLO 2

Con la stessa decorrenza è abrogata la precedente Ordinanza in materia, n. 2/2016 del 29 settembre 2016 nonché ogni altra disposizione contrastante.

ARTICOLO 3

Agli Organi preposti alle operazioni di pronto intervento e di soccorso, agli Enti e Società contemplati nel Piano allegato, è fatto obbligo di osservare, per quanto di competenza, i compiti e le procedure previsti.

In funzione del contenuto di queste ultime, essi sono direttamente responsabili di ogni azione necessaria ai fini dell’organizzazione interna, del coordinamento e dell’addestramento periodico del proprio personale.

ARTICOLO 4

Eventuali integrazioni o variazioni saranno debitamente e tempestivamente comunicate con nota di aggiornamento.

ARTICOLO 5



E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di fare osservare la presente Ordinanza: i trasgressori saranno puniti, se il fatto non costituisce reato, ai sensi degli artt. 1174 e 1175 del Codice della Navigazione.

Essi saranno, inoltre, ritenuti responsabili dei danni che potranno derivare a persone, aeromobili e cose in conseguenza delle loro azioni od omissioni.

Aeroporto di Bari, lì 15 dicembre 2022

IL DIRETTORE

Dirigente Antonio Lattarulo

*(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 83/2005 e ss.mm.ii.)*